istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAMPOBASSO Piazza della Vittoria, 1 Dlgs 152/06

Iscrizione N: CB00188 Il Presidente della Sezione regionale del Molise dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 22/04/2014 registrata al numero di protocollo 1474/2014

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise di data 17/06/2014 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 5 classe E dell'impresa FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.";

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Molise in data 30/09/2014 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. 2014/50/2313926 e Appendice n. 1 prestate da Società Reale Mutua di Assicurazioni per l'importo di Euro 103291,38 per la categoria 5 classe E dell'impresa FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A.".

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A."

Con Sede a: FORNELLI (IS) Indirizzo: VIA BIVIO, 1 Località: VIA BIVIO, 1


CAP: 86070 C. F.: 00800240947

FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA

"FAVELLATO CLAUDIO S.P.A." Numero Iscrizione CB00188

Prot. n.2660/2014 del 01/10/2014

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria





istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAMPOBASSO Piazza della Vittoria, 1 Dlgs 152/06

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

VALERIO MARCO

Codice fiscale: VLRMRC76R29G486N

Carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

DI CARLO MARIO

codice fiscale: DCRMRA84E12E335Y abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

5 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: DR361FE

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WJME3TTS40C208480

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: >3MM

Altezza Sponde: 100 CM

Copertura: TELONE MANUALE Ribaltamento: IDRAULICO

Fenditure: PRESENTI TRA LE SPONDE RIBALTABILI Note: CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE

Targa: IS001489

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

numero di telaio: ZA92000DG00C37522

Materiale Pareti: ACCIAIO

Spessore: 3MM

Altezza Sponde: 150CM

Copertura: TELONE MANUALE Ribaltamento: IDRAULICO

Fenditure: PRESENTI TRA LE SPONDE E PORTELLONE POSTERIORE

Note: CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

5 - E

Inizio validità: 30/09/2014

FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA

"FAVELLATO CLAUDIO S.P.A."

Numero Iscrizione CB00188

Prot. n.2660/2014 del 01/10/2014

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione

"Agenzia delle Entrate n. 9707/2011"



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAMPOBASSO Piazza della Vittoria, 1 Dlgs 152/06

Fine Validità: 30/09/2019

Elenco mezzi:

Targa: DR361FE Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al

trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati [17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*]

Targa: IS001489 Il mezzo è vincolato all'osservanza dell'autorizzazione provinciale relativa al

trasporto di cose e classi di cose.

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati [17.05.03*] [17.05.07*]

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - $B-accessori\ e\ dispositivi\ atti\ ad\ effettuare\ in\ condizioni\ di\ sicurezza\ le\ operazioni\ di\ riempimento\ e\ svuotamento;$
 - C mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A."

"FAVELLATO CLAUDIO S.P.A. Numero Iscrizione CB00188

Prot. n.2660/2014 del 01/10/2014

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione "Agenzia delle Entrate n. 9707/2011"



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAMPOBASSO Piazza della Vittoria, 1 Dlgs 152/06

- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
- L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
- b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

CAMPOBASSO, 01/10/2014

Il Segretario - Dina Chirico -

Il Presidente - Amodio De Angelis -

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i..

FAVELLATO CLAUDIO - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA "FAVELLATO CLAUDIO S.P.A."

Numero Iscrizione CB00188

Prot. n.2660/2014 del 01/10/2014